

STATUTO

TAM TAM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BADIA POLESINE RO VIA LUIGI
EINAUDI 139

Numero REA: RO - 143737

Codice fiscale: 01295470296

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2011 - Statuto completo	2
--	---

Dopo adeguata discussione, il Presidente passa alla votazione che viene effettuata per alzata di mano ed in esito alla quale l'Assemblea, esperita la prova dei favorevoli e le **controprove** dei contrari e degli astenuti, all'unanimità;

d e l i b e r a

1) di variare l'attuale forma di società cooperativa in cooperativa sociale - ONLUS e conseguentemente adottare un nuovo Statuto Sociale, secondo il testo che nella versione aggiornata che, previa dispensa dalla lettura, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** con conseguente modifica della denominazione sociale;

A questo punto esauriti gli argomenti e nessuno avendo preso la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e minuti trentacinque.

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della società.

La parte mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Richiesto

io Notaio ho redatto il presente atto stampato a norma di legge da persona di mia fiducia per fogli uno facciate una e quanto sin qui della seconda. Di esso ho dato lettura, ad eccezione dell'allegato, alla presenza dell'Assemblea, alla Comparsa, che l'ha approvato e confermato e lo sottoscrive con me Notaio, alle ore dieci e minuti trentacinque.

F.to: LISSANDRIN LORELLA

F.to: DORO SIMONETTA NOTAIO

Impronta del sigillo notarile.

Allegato "A" al Rep.n.45044/14946

S t a t u t o
d e l l a

"Tam Tam - Società Cooperativa sociale Onlus"

Indice degli articoli
dello Statuto della

"Tam Tam - Società Cooperativa sociale Onlus"

Articolo 1.-	Denominazione
Articolo 2.-	Disciplina normativa
Articolo 3.-	Sede
Articolo 4.-	Durata
Articolo 5.-	Scopo
Articolo 6.-	Oggetto
Articolo 7.-	Soci
Articolo 8.-	Domanda di ammissione
Articolo 9.-	Obblighi del socio
Articolo 10.-	Diritti dei soci
Articolo 11.-	Perdita della qualità di socio
Articolo 12.-	Recesso del socio
Articolo 13.-	Esclusione
Articolo 14.-	Liquidazione
Articolo 15.-	Morte del socio
Articolo 16.-	Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati
Articolo 16 bis.	Strumenti finanziari

Articolo 17.-	Ristorni
Articolo 18.-	Trattamento economico dei soci
Articolo 19.-	Elementi costitutivi
Articolo 20.-	Caratteristiche delle quote
Articolo 21.-	Bilancio di esercizio
Articolo 22.-	Decisioni dei soci
Articolo 23.-	Assemblee
Articolo 24.-	Costituzioni e quorum deliberativi
Articolo 27.-	Presidenza dell'Assemblea
Articolo 28.-	Amministrazione
Articolo 29.-	Organo di controllo
Articolo 30.-	Clausola arbitrale
Articolo 31.-	Scioglimento anticipato
Articolo 32.-	Devoluzione Patrimonio Sociale
Articolo 33.-	Regolamenti
Articolo 34.-	Inderogabilità delle clausole mutualistiche
Articolo 35.-	Soci Sovventori
Articolo 36.-	Conferimento e quote dei soci sovventori
Articolo 37.-	Alienazione delle quote dei soci sovventori
Articolo 38.-	Deliberazione di emissione
Articolo 39.-	Recesso dei soci sovventori

Articolo 1.-

Denominazione

La Cooperativa si **denomina**

"Tam Tam - Società Cooperativa Sociale Onlus"

Articolo 2.-

Disciplina normativa

La Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, è disciplinata dalle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.-

Articolo 3.-

S e d e

La sede legale della Cooperativa è in Comune di Badia Polesine, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.-

La sede legale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'organo amministrativo, che provvederà alla conseguente comunicazione al Registro delle Imprese; il trasferimento della sede legale in un Comune diverso è riservato alla decisione dei soci.-

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.-

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro soci.-

Articolo 4.-

D u r a t a

La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei soci; allo scadere del termine, mancando una qualsiasi decisione dei soci, la Cooperativa si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso dei soci, che dovrà

essere esercitato con comunicazione inoltrata alla Cooperativa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.-

Articolo 5.-

S c o p o

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.-

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono realizzare, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381, art.1 lettera a) è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, in un autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione privata.

La cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla legge 8 novembre 1991, n.381 art.1 lettera b) perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili in un autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione privata.

La Cooperativa intende perseguire il miglioramento sociale ed economico delle condizioni di vita dei soci, favorire la partecipazione dei soci ai problemi dell'impresa nei suoi aspetti di ordine sociale, tecnico ed economico, e realizzare una organizzazione del lavoro che abbia come obiettivo primario non il profitto economico ma il raggiungimento di condizioni di benessere psicofisico dei soci lavoratori e la valorizzazione della loro vita professionale.

Lo scopo che i soci **cooperatori** intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.-

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articoli 6 della legge 3 aprile 2001, numero 142.-

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 **septies** del codice civile nonché ad altre associazioni ritenute importanti per il raggiungimento dello scopo sociale.-

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.-

La Cooperativa, per quel che riguarda i rapporti mutualistici deve rispettare il principio della parità di trattamento.-

Articolo 6.-

O g g e t t o

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attività di Servizi di:

- l'animazione, l'intrattenimento di bambini della scuola materna e della scuola dell'obbligo, con l'affiancamento ed il sostegno alle educatrici della scuola;
- la gestione di centri sociali giovanili, centri di accoglienza per minori, case di vacanza per minori, campeggi, organizzazione di gite scolastiche e non, visite guidate e accompagnamento bambini nel trasporto;
- l'apertura, attivazione e/o gestione di ludoteche, librerie, cartolerie, ludobus, baby parking, centro giochi, asili nido, nidi aziendali, spazi gioco presso centri commerciali, ospedali ed altre strutture che richiedano tale servizio;
- la promozione di convegni, tavole rotonde, seminari e corsi di aggiornamento allo scopo di favorire negli operatori, negli educatori ed a chiunque altro, maggiori competenze nell'educazione multiculturale;
- la progettazione e l'allestimento di laboratori di varia natura all'interno di strutture scolastiche e non;
- servizi di animazione e attività ricreative presso le case di riposo, centri diurni, strutture residenziali per anziani, circoli privati, palestre e centri di ritrovo;
- le attività educative e di sostegno per bambini e preadolescenti portatori di handicap;
- le progettualità legate alla prevenzione del disagio e promozione del benessere giovanile;
- servizi di pulizia ambientale e disinfezione;
- la gestione di servizi mensa;
- la gestione di servizi di trasporto persone.-

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, numero 59 e di eventuali norme modificative ed integrative e potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.-

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.-

Sono tassativamente escluse la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi della legge 216/76 e successive modifiche nonché le operazioni di cui alle leggi 1/91, 197/91 e di cui al D.Lgs. 385/93 e successive modifiche.-

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.-

In particolare i rapporti tra le Cooperativa ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa stessa ed i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo,

sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con maggioranze qualificate così come indicate nel presente statuto.-

Articolo 7.-

S o c i

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.-

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.-

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.-

Possono altresì, nelle modalità previste dalla legge, essere socie persone giuridiche, pubbliche o private, o enti secondo quanto previsto dall'ordinamento; potranno essere soci della cooperativa anche soci volontari - che prestino la loro attività gratuitamente ai sensi dell'art.2, Legge 381/1991; i soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci **cooperatori** anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.-

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.-

E' fatto divieto ai soci **cooperatori** di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed **esplichino** un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.-

Articolo 8.-

Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute oltre all'eventuale indicazione dell'anzianità lavorativa e dell'anzianità in qualità di socio in cooperative affini o similari, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare, anche attraverso novazione, o da proseguire con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
- c) una dichiarazione dalla quale risulti se è stato o meno condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità non permetta l'instaurazione del rapporto sociale, nonché la dichiarazione dell'esistenza o meno di esercizio in proprio di attività concorrenti o in contrasto con quelle esercitate dalla cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria prevista dal presente statuto.-

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti e l'inesistenza delle previste cause di incompatibilità, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, nonché il tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che sarà instaurato, all'atto dell'ammissione o successivamente, con la cooperativa.-

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce, sottoscrivendo apposito contratto, alla disciplina contenuta nel corrispondente regolamento.-

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche di quella relativa a soci appartenenti a categorie speciali, determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.-

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.-

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.-

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.-

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-

Articolo 9.-

Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, I soci sono obbligati:

- al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dall'organo amministrativo, dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Sono soci **cooperatori** coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.-

I criteri di ammissione non possono essere **discriminatori**, bensì coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-

Articolo 10.-

Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.-

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, **comunicandola** tempestivamente al richiedente, la cui richiesta può essere effettuata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con telefax.-

Articolo 11.-

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.-

Articolo 12.-

Recesso del socio

Il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge (articoli 2532 et 2473 del codice civile), compete al socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.-

Inoltre ha diritto di recedere il socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- * il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di Cooperativa;
- * la fusione o la scissione;
- * il trasferimento della sede sociale all'estero;
- * la revoca dello stato di liquidazione;
- * il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Cooperativa determinato nell'atto costitutivo;
- * l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto.-

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla Cooperativa entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dall'accadimento del fatto o da quello in cui il socio ne è venuto a conoscenza.-

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.-

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.-

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale previste dal presente statuto.-

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.-

La Società non ammette il recesso parziale.-

Articolo 13.-

E s c l u s i o n e

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- * che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;

- * che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- * che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- * che venga a trovarsi in una delle previste situazioni di incompatibilità o che comunque svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- * che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- * che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, quando per le modalità di esecuzione e la gravità del fatto non consentano la prosecuzione del rapporto;
- * che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- * che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o **fomenti** in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
- * che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate.-

Il socio, contro la deliberazione di esclusione, può attivare la procedura arbitrale previste dal presente statuto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Società entro sessanta giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione di esclusione.-

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, che viene effettuata dall'Organo Amministrativo e determina la risoluzione dei rapporti mutualistici in essere, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione.-

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.-

Articolo 14.-

L i q u i d a z i o n e

I soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del presente statuto, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-**quinquies** del codice civile.-

Il pagamento deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento.-

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio, possono essere corrisposti in più rate, maggiorati degli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.-

I soci receduti o esclusi avranno diritto, altresì, alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.-

Articolo 15.-

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate**, nella misura e con le modalità previste dal presente statuto.-

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.-

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.-

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile.-

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al presente statuto. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi degli articoli che precedono.-

Articolo 16.-

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo; la liquidazione avverrà entro i centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.-

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui sono verificati il recesso, la esclusione o la cessazione della partecipazione.-

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si verifica l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota.-

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.-

Articolo 16 bis.-

Strumenti finanziari

La Società, con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del codice civile, potrà emettere titoli di debito e strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione ad investitori qualificati.-

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del codice civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.-

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.-

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.-

Articolo 17.-

R i s t o r n i

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci **cooperatori**, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.-

Il ristorno è ripartito tra i soci **cooperatori** proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono considerare la retribuzione complessivamente corrisposta ad ogni socio e il numero di ore effettivamente lavorate in cooperativa.-

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei **ristorni** a ciascun socio in denaro o mediante aumento proporzionale delle quote.-

Articolo 18.-

Trattamento economico dei soci

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento ai sensi delle leggi in materia di cooperative di lavoro, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.-

Il regolamento stabilisce inoltre:

- l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti **instaurabili** con i soci e con il restante personale, dipendente e collaboratore;
- le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;
- i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
- il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;
- le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.-

Articolo 19.-

Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dagli strumenti finanziari eventualmente emessi;
- c) dalla riserva legale;
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.-

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, non possono, invece, formare oggetto di conferimento le prestazioni di opere e servizi.-

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'articolo 2343 del codice civile.-

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sociale.-

Le riserve, salve quelle da sovrapprezzo, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci i durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.-

Articolo 20.-

Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.-

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.-

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti richiesti.-

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e **comunicarla** entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare la procedura arbitrale prevista dal presente statuto.-

Articolo 21.-

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nonché della relazione al medesimo nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci **cooperatori**.-

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.-

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali **destinandoli**:

a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; la riserva legale è indivisibile sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, numero 904;

b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, numero 59;

c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, numero 59;

d) ad eventuale ripartizione dei **ristorni** nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto;

e) ad eventuale dividendo ai soci **cooperatori** nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2514 del codice civile, ragguagliata al capitale effettivamente versato;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16 bis;

g) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, numero 904 ovvero ai fondi speciali previsti dal presente statuto.-

I soci possono sempre deliberare, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), che tutti i residui attivi vengano destinati al fondo di riserva legale indivisibile.-

Gli utili non possono essere distribuiti ai soci se non dopo la copertura delle perdite e la ricostituzione delle riserve indivisibili utilizzate per la copertura di perdite;

i dividendi, inoltre, non possono essere distribuiti ai soci **cooperatori** quando l'indebitamento della cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto.-

I valori dipendenti dai rapporti di scambio mutualistico con i soci dovranno essere inseriti sia nell'attivo che nel passivo dello stato patrimoniale e sia tra costi che tra ricavi del conto economico, tramite apposite voci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545 **sexies** del codice civile.-

Gli amministratori evidenziano nella nota integrativa al bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo, eventualmente, le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza **mutualistica** ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.-

Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della Cooperativa, insieme alle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, se esistente, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finchè non sia approvato.-

Articolo 22.-

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.-

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 8) approvazione dei regolamenti interni.-

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.-

Articolo 23.-

A s s e m b l e e

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-

Articolo 24.-

Costituzioni e quorum deliberativi

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci con diritto di voto e delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.-

Articolo 25.-

V o t a z i o n i

Le votazioni procedono per alzata di mano.-

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.-

Il verbale delle Assemblee che deliberano modifiche del presente statuto deve essere redatto da un notaio.-

Il verbale dell'Assemblea deve indicare la data dell'Assemblea, l'identità ed il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato), le modalità e i risultati delle votazioni, l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato) e,

su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-

Articolo 26.-

V o t o

Hanno diritto di voto nelle Assemblee coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-

Articolo 27.-

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro assenza, da persona designata dall'Assemblea, che provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.-

Articolo 28.-

Amministrazione

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.-

I consiglieri di amministrazione possono essere anche non soci; l'Amministratore Unico deve essere scelto tra i soci **cooperatori**.-

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, anche a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca e possono essere rieletti.-

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui è costituito il nuovo organo amministrativo.-

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente.-

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.-

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.-

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche mancando la rituale convocazione quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.-

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta.-

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono documentate con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato; il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.-

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.-

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e

precisando i contenuti, i limiti e le modalità della delega; non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni inerenti la remunerazione della prestazione **mutualistica**, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra Cooperativa.-

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, presentano una relazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza **mutualistica** o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-**octies** del codice civile; nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-

La rappresentanza legale della Cooperativa compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, al Vice-Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.-

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.-

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-

La determinazione dei compensi agli amministratori compete ai soci; in presenza di amministratori investiti di particolari mansioni, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.-

Articolo 29.-

Organo di controllo

La cooperativa, se richiesto dalla legge o se lo ritiene opportuno, procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, che ne designa anche il Presidente.-

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-

I sindaci durano in carica tre anni, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro durata in carica.-

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio.-

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.-

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.-

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a Cooperativa controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.-

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, presentano una relazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza **mutualistica**.-

Le riunioni del Collegio Sindacale sono documentate con verbale trascritto nel corrispondente libro e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.-

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.-

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.-

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.-

Articolo 30.-

Clausola arbitrale

La soluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà rimessa ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Rovigo, ad istanza della parte più diligente.-

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.-

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.-

Il lodo sarà vincolante per le parti, salve le riserve di legge.-

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.-

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.-

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, numero 5.-

Articolo 31.-

Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-

Articolo 32.-

Devoluzione Patrimonio Sociale

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettanti;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, numero 59.-

Articolo 33.-

Regolamenti

L'Organo amministrativo potrà predisporre regolamenti per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica;

i regolamenti devono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.-

Articolo 34.-

Inderogabilità delle clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 del Codice Civile e dal presente statuto per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente e cioè il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci **cooperatori**, l'approvazione bilancio e la destinazione dell'utile e la devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.-

Articolo 35.-

Soci Sovventori

La Cooperativa, qualora, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, costituisca fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, numero 59, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, potrà ammettere soci **sovventori**, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.-

Articolo 36.-

Conferimento e quote dei soci **sovventori**

I conferimenti dei soci **sovventori** possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque) ognuna, con il massimo di Euro 500,00 (cinquecento) per socio.-

Articolo 37.-

Alienazione delle quote dei soci **sovventori**

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei **sovventori** possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.-

Articolo 38.-

Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci **sovventori** deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci **cooperatori** sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, compresi i destinatari delle quote che siano anche soci **cooperatori**, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci **sovventori** non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci **sovventori** verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.-

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei **sovventori** in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.-

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-

Articolo 39.-

Recesso dei soci **sovventori**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i soci **sovventori** hanno diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.-

Ai soci **sovventori** non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci **cooperatori**.-

F.to: LISSANDRIN LORELLA

F.to: DORO SIMONETTA NOTAIO

Impronta del sigillo notarile.

Copia su supporto informatico conforme all'originale formato su supporto cartaceo, resa ai sensi dell'art.22 del d.lgs. 7 marzo 2005, numero 82.-

F.to: in Notaio dott.ssa SIMONETTA DORO